



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.66

#### OGGETTO:

**Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma delle aliquote e della detrazione di imposta per l'anno 2018**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **quindici** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Si
2. SICILIANO Concetta	Presidente	Giust.
3. ROMANO Paolo	Consigliere	Si
4. GHIO Roberto	Consigliere	Si
5. FOGLIATO Rosella	Consigliere	Si
6. MAGGIO Francesco	Consigliere	Si
7. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Consigliere	Si
8. POLLONE Lidia	Consigliere	Si
9. BARBINI Cristian	Consigliere	Si
10. PERRONE Alessia	Consigliere	Si
11. LE DONNE Giovanni	Consigliere	Si
12. AIASSA Serena	Consigliere	Si
13. SENSI Mauro	Consigliere	Si
14. ZACCARIA Arianna	Consigliere	Si
15. D'ANGELO Domenico	Consigliere	Si
16. SALERNO Angelo	Consigliere	Si
17. ARNAUDO Enrico	Consigliere	Si
Totale Presenti:		16
Totale Assenti:		1

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Generale **Avv. Guglielmo LO PRESTI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ARNAUDO Enrico** nella sua qualità di **Vice Presidente**, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Visti :

- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;
- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

**Viste:**

- le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
- altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**Visto** l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

**Visto** l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

**Visto** altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

**Visto** ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**Richiamati** inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alle Forze di polizia ed ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

**Richiamati** inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

**Richiamato** l'art. 1 della legge 208/2015, legge di stabilità 2016, ed in particolare:

- il comma 10, che prevede la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non appartenga alle categorie A/1- A/8- A/9, e negli ulteriori limiti indicati dalla stessa norma;
- il comma 13, che modifica la disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti;

**Dato atto che :**

- l'art 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 504/92 definisce area fabbricabile "l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

per pubblica utilità". Il comma 2 dell'art. 36 del D.L. 223/2006 ha inoltre stabilito che " un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

- il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, sulla base dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs 504/92, deve essere determinato avendo riguardo per i seguenti criteri:

- a) Zona territoriale di ubicazione;
- b) Indice di edificabilità;
- c) Destinazione d'uso consentita.

- il territorio del Comune di Santena si estende per una superficie di 16,21 Km<sup>2</sup> (1621 ettari). Lo strumento urbanistico vigente distingue tale territorio in varie zone, di seguito elencate, limitatamente a quelle dotate di indici di fabbricabilità, che risultano puntualmente e graficamente individuate nella cartografia del Piano Regolatore Generale Comunale :

- Aree residenziali di vecchio impianto (ARVI)
  - Aree residenziali recenti sature (ARRS)
  - Aree residenziali recenti di completamento (ARRC)
  - Aree residenziali di nuovo impianto (ARNI)
  - Aree produttive consolidate (IPC)
  - Aree produttive di riordino (IPR)
  - Aree produttive minori o isolate (ipi)
  - Aree produttive di nuovo impianto (IPN)
  - Aree produttive di nuovo impianto per rilocalizzazione (IPNR)
  - Aree commerciali esistenti (ICE)
- esistono possibilità più o meno intense di costruire, tant'è che in sede di pianificazione urbana, per ciascuna tipologia, viene indicato l'indice di edificabilità fondiaria, cioè il rapporto, in mc/mq, tra la volumetria fabbricabile e la superficie del terreno edificabile; la corretta valorizzazione delle aree è data da una stima comparativa che, mettendo a confronto i valori desunti sulla base di diversi metodi di valutazione e diverse fonti informative, giunga alla determinazione dei valori di riferimento che più si avvicinano al valore di mercato dell'area.
- i criteri per definire il valore di mercato di lotti con potenzialità edificatoria devono altresì tenere conto delle seguenti condizioni :
- Possibilità di realizzazione di un'autonoma abitazione rispettando la distanza dai confini, dai fabbricati limitrofi e dagli altri vincoli e limitazioni posti dalla normativa vigente;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- Possibilità di realizzazione di un autonomo fabbricato produttivo, commerciale o terziario, rispettando la distanza dai confini, dai fabbricati limitrofi e dagli altri vincoli e limitazioni posti dalla normativa vigente.

Altri lotti edificabili che non abbiano le caratteristiche sopra descritte (ma, per esempio, siano di dimensioni esigue, oppure abbiano una conformazione irregolare tale da rendere impossibile la costruzione di un fabbricato indipendente, oppure ancora siano ricompresi in fasce di rispetto inedificabili) sono da valutarsi con un coefficiente riduttivo.

- la determinazione originaria dei valori è avvenuta con riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n. 137 in data 29/10/2004, secondo i seguenti criteri :

- Per la determinazione del valore di mercato si è ritenuto opportuno utilizzare i valori contenuti negli atti di compravendita, debitamente rapportati ai valori di libero mercato desunte anche da apposite perizia di stima.
  - La suddetta indagine, effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con i professionisti operanti sul territorio, ha permesso di ritenere equo il valore medio di € 86,00 al mq. per terreni a destinazione residenziale (che sarà utilizzato anche per il commerciale ed il terziario) e di € 52,00 al mq. per i terreni a destinazione produttiva.
  - Ai valori sopra riportati bisogna altresì aggiungere una quota relativa agli oneri accessori che, in base ad una stima sintetica, viene individuato all'incirca in un 15% del valore parametrato.
  - **Inoltre l'importo unitario applicabile non dovrà tuttavia superare il costo di acquisizione forzosa delle aree che, in applicazione delle disposizioni di legge vigenti, è commisurato alla metà del valore di mercato.**
  - L'importo unitario applicabile sarà pertanto di €/mq. 50,00 per le destinazioni residenziali/commerciali/terziarie e di €/mq. 30,00 per le destinazioni produttive.
- **Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (n. 12 del 09/02/2011) si è ritenuto opportuno adeguare gli importi unitari suddetti alla variazione generale ISTAT del costo della vita, raggiungendo i valori attualmente utilizzati di €/mq. 58,00 per le destinazioni residenziali/commerciali/terziarie e di €/mq. 35,00 per le destinazioni produttive.**
- In seguito a tutte le considerazioni sovraesposte si attribuiscono pertanto i seguenti valori per unità di volume o superficie edificabile per le differenti destinazioni d'uso :
- 1) Si definisce "Area edificabile" soggetta al versamento integrale dell'IMU (58 €/mq.), quella *isolata* che abbia una superficie uguale o superiore a 250 mq., rispettando le distanze di mt. 5,00 dai confini, di mt. 10,00 dagli altri fabbricati e libera da vincoli di rispetto.
  - 2) Si definisce "Area edificabile" soggetta al versamento integrale dell'IMU (58 €/mq.), quella *pertinenziale* ad altra particella catastale della medesima proprietà, che abbia una superficie uguale o superiore a 250 mq.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- 3) Nel caso di area *isolata* che non abbia le caratteristiche indicate al punto 1), la medesima sarà soggetta al versamento dell'IMU in misura di 15,00 €/mq.
- 4) Nel caso di area *pertinenziale* ad altra particella catastale della medesima proprietà che non abbia le caratteristiche indicate al punto 2), sarà invece soggetta al versamento dell'IMU in misura 29 €/mq.
- 5) Gli appezzamenti di terreno ubicati in zone edificabili, ma costituenti parte del sedime stradale di strade private soggette ad uso pubblico non sono tassabili.

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 05/06/2014;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 aprile 2015 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2015;

#### **Esaminate :**

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;
- la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 1DF del 17/02/2016;

**Richiamato** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Rilevato** che la scadenza del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 è stata proroga al 31 marzo 2017 dall' art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016;

#### **Dato** atto che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;





# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

**Richiamato** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Ritenuto** per quanto sopra, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote IMU approvate nell'anno 2016, e di confermare la riduzione dell'aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari;

**Visto** l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, modificato dall'art. 1, c. 10, lett. e, legge 208/2015, il quale stabilisce che: *“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel*



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

*predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'[articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*”;





# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Ritenuto opportuno **confermare le aliquote IMU per il corrente anno 2018** come da prospetto che segue:

<b>Tipologia</b>	<b>Aliquota totale anno 2018</b>	<b>Quota riservata al Comune</b>	<b>Quota riservata allo Stato</b>
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili e i terreni	<b>0,95%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0</b>
Aliquota per l'abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze	<b>0,45%</b>	<b>0,45%</b>	<b>0</b>
Aliquota abitazione NON principale cat.A da A2 a A7 ed immobili cat. C6 ( <b>non pertinenziale di abitaz. principale</b> )	<b>0,90%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0</b>
Aliquota per abitazione ( esclusi A/10 ) <u>data in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado</u> ( genitori - figli ) a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente - limitatamente ad <u>UNA sola unità immobiliare</u>	<b>0,45%</b>	<b>0,45%</b>	<b>0</b>
Immobili di categoria B	<b>0,68%</b>	<b>0,68%</b>	<b>0</b>
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1, C/3, C/4, C/5 ad uso commerciale e artigianale	<b>0,86%</b>	<b>0,86%</b>	<b>0</b>
Aliquota per gli immobili di categoria <b>D</b> ad eccezione delle categorie D/10 e D/5	<b>0,86%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,76%</b>
Aliquota per gli immobili di categoria D/5	<b>1,03%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,76%</b>
Aliquote Aree Edificabili	<b>1,03%</b>	<b>1,03%</b>	<b>0</b>

confermando altresì la detrazione di **Euro 200,00** per abitazione principale così come prevista dall'art.13 comma 10 del citato Decreto Legge 201/2011;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Valori Aree Edificabili	
descrizione tipo area	importo al mq.
Aree edificabili situate in zona residenziale	58,00
	29,00
	15,00
Aree edificabili situate in zona industriale /artigianale	35,00
Aree edificabili a servizi con cubatura	25,00

### Specifica Aree edificabili situate in zona residenziale

Si considera “Area edificabile” soggetta al versamento integrale dell’IMU (58 €/mq.), quella *isolata* che abbia una superficie uguale o superiore a 250 mq., rispettando le distanze di mt. 5,00 dai confini, di mt. 10,00 dagli altri fabbricati e libera da vincoli e prescrizioni a tutela delle fasce di rispetto.

Si considera “Area edificabile” soggetta al versamento integrale dell’IMU (58 €/mq.), quella *pertinenziale* ad altra particella catastale della medesima proprietà, che abbia una superficie uguale o superiore a 250 mq.

Nel caso di area *isolata* che non abbia le caratteristiche indicate al punto 1), la medesima sarà soggetta al versamento dell’IMU in misura di 15,00 €/mq.

Nel caso di area *pertinenziale* ad altra particella catastale della medesima proprietà che non abbia le caratteristiche indicate al punto 2), sarà invece soggetta al versamento dell’IMU in misura di 29,00 €/mq.

Gli appezzamenti di terreno ubicati in zone edificabili, ma costituenti parte del sedime stradale di strade private soggette ad uso pubblico, non sono tassabili.

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione delle aliquote relative all’IMU;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

### DELIBERA

**1. Di confermare, per l'anno d'imposta 2018**, le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) così come segue:



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Tipologia	Aliquota totale anno 2018	Quota riservata al Comune	Quota riservata allo Stato
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili e i terreni	<b>0,95%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0</b>
Aliquota per l'abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze	<b>0,45%</b>	<b>0,45%</b>	<b>0</b>
Aliquota abitazione NON principale cat.A da A2 a A7 ed immobili cat. C6 ( <b>non pertinenziale di abitaz. principale</b> )	<b>0,90%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0</b>
Aliquota per abitazione ( esclusi A/10 ) <u>data in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado ( genitori - figli ) a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente - limitatamente ad <u>UNA sola unità immobiliare</u></u>	<b>0,45%</b>	<b>0,45%</b>	<b>0</b>
Immobili di categoria B	<b>0,68%</b>	<b>0,68%</b>	<b>0</b>
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1, C/3, C/4, C/5 ad uso commerciale e artigianale	<b>0,86%</b>	<b>0,86%</b>	<b>0</b>
Aliquota per gli immobili di categoria <b>D</b> ad eccezione delle categorie D/10 e D/5	<b>0,86%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,76%</b>
Aliquota per gli immobili di categoria D/5	<b>1,03%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,76%</b>
Aliquote Aree Edificabili	<b>1,03%</b>	<b>1,03%</b>	<b>0</b>

confermando altresì la detrazione di **Euro 200,00** per abitazione principale così come prevista dall'art.13 comma 10 del citato Decreto Legge 201/2011;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Valori Aree Edificabili	
descrizione tipo area	importo al mq.
Aree edificabili situate in zona residenziale	58,00
	29,00
	15,00
Aree edificabili situate in zona industriale /artigianale	35,00
Aree edificabili a servizi con cubatura	25,00

### Specifica Aree edificabili situate in zona residenziale

Si considera “Area edificabile” soggetta al versamento integrale dell’IMU (58 €/mq.), quella *isolata* che abbia una superficie uguale o superiore a 250 mq., rispettando le distanze di mt. 5,00 dai confini, di mt. 10,00 dagli altri fabbricati e libera da vincoli e prescrizioni a tutela delle fasce di rispetto.

Si considera “Area edificabile” soggetta al versamento integrale dell’IMU (58 €/mq.), quella *pertinenziale* ad altra particella catastale della medesima proprietà, che abbia una superficie uguale o superiore a 250 mq.

Nel caso di area *isolata* che non abbia le caratteristiche indicate al punto 1), la medesima sarà soggetta al versamento dell’IMU in misura di 15,00 €/mq.

Nel caso di area *pertinenziale* ad altra particella catastale della medesima proprietà che non abbia le caratteristiche indicate al punto 2), sarà invece soggetta al versamento dell’IMU in misura di 29,00 €/mq.

Gli appezzamenti di terreno ubicati in zone edificabili, ma costituenti parte del sedime stradale di strade private soggette ad uso pubblico, non sono tassabili.

- 3. Di trasmettere** la seguente deliberazione al Ministero dell'Economie e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214.
- 4. Di individuare** quale Responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi del Capo II della legge 7.8.1990 n. 241, la Sig.ra M. A. Tecla Zaccagnino - Resp. Servizi Finanziari - .
- 5. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Vice Sindaco Roberto Ghio;

Uditi gli interventi dei Consiglieri: Mauro Sensi, la replica del Sindaco e dell'Assessore Ghio ;

Acquisiti:

- in data 13/12/2017 il parere della Commissione competente per i Servizi di Direzione e di Staff, ai sensi dell'art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- i parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
- Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;

Effettuata la votazione in forma palese per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti: 16

Assenti: 01 - Siciliano

Votanti: 16

Astenuti: 00

Contrari: 03 - Sensi, Zaccaria, D'Angelo

Favorevoli:

Constatato l'esito della votazione

### DELIBERA

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.
- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente:
  - Presenti: 16
  - Assenti: 01 - Siciliano
  - Votanti: 16
  - Astenuti: 00
  - Contrari: 03 - Sensi, Zaccaria, D'Angelo
  - Favorevoli: 13

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'adozione di provvedimenti conseguenti.



# **CITTÀ DI SANTENA**

## **Città Metropolitana di Torino**

Del che si è redatto il presente verbale

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**Firmato**  
**ARNAUDO Enrico**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

**Firmato digitalmente**  
**Avv. Guglielmo LO PRESTI**

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.